

LUCCA 28 Febbraio 2022

Quesito: è possibile estrapolare audio/video/foto di attività svolte dagli alunni nelle piattaforme della DDI/DAD con intervento di terzi (scrittori, musicisti, giornalisti, ecc.) e poi pubblicare queste immagini sul web o social?

Il Garante ha recentemente stabilito che:

*"Nell'ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni. **Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l'utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo "spazio virtuale" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza** (cfr. FAQ del Garante "Scuola e privacy" in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a "L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati" delle richiamate "Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali").*

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d'autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all'accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque)".

Inoltre nel documento relativo alla Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy si specifica che:

*"Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), **le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.***

In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici impiegati per la didattica possono comportare il trattamento di informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a distanza l'attività, dovrà essere verificata, sempre con il supporto del RPD, la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell'art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 cui fa rinvio l'art.114 del Codice, valutando, in via preliminare, se, tenuto conto delle concrete caratteristiche del trattamento, trovi applicazione il comma 1 o il comma 2 dello stesso articolo. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, l'istituzione scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla richiamata normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento). A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento."

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico "disclaimer", i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

Rispetto a queste indicazioni fornita dal Garante, cosa cambia se – in diversa fattispecie – a fare le riprese video o raccogliere le fotografie degli alunni sia il personale scolastico con altri mezzi al di fuori delle suddette piattaforme?

Lo scenario è completamente diverso. Per capire la natura di questo nuovo ambito poniamoci le seguenti domande:

1. La finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un compito di interesse pubblico (o nell'adempimento di un obbligo legale)?
2. Il trattamento è funzionale al raggiungimento della finalità perseguita? (serve, ad esempio, per documentare l'attività formativa svolta nell'ambito di un P.O.N., o di un progetto didattico previsto nel P.T.O.F.)
3. Quel trattamento è l'unico modo per raggiungere la finalità perseguita? (non è possibile documentare diversamente l'attività svolta, ad esempio attraverso gli elaborati prodotti dagli alunni)
4. Il trattamento è proporzionato rispetto alla finalità perseguita? (i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo)
5. La eventuale adozione di cautele particolari nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixelando i volti, ecc.), impedisce di raggiungere la finalità perseguita?

Se le risposte alle domande precedenti sono tutte affermative il trattamento può essere certamente considerato legittimo in sé, **e non richiede la raccolta del preventivo consenso dei genitori.**

Il consenso è invece assolutamente indispensabile se:

-le domande precedenti hanno ricevuto risposte dubbie o addirittura negative (maggiore è il loro numero, maggiori possono essere le responsabilità che assume il titolare del trattamento);

-i dati trattati sono destinati alla pubblicazione, cioè verranno messi a disposizione di soggetti indeterminati, ad esempio attraverso i canali social o il sito web (beninteso, al di fuori di circuiti protetti come può essere la piattaforma GPU per la gestione, il monitoraggio e la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale, ed esclusi i casi in cui, per le particolari cautele adottate nel trattamento (vedi sopra sub 5) è stato spezzato il collegamento tra l'informazione personale pubblicata (immagine o voce) e l'interessato al quale essa appartiene).



In simili ipotesi, poiché il consenso dei genitori diventa la (necessaria e sufficiente) condizione di liceità del trattamento, è quanto mai opportuno che la questione venga attentamente ponderata dal titolare del trattamento (l'istituzione scolastica, in persona del suo Dirigente), effettuando di volta in volta un prudente bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e dei potenziali rischi per l'interessato, tenendo in debito conto le considerazioni che seguono.

Per il principio di accountability stabilito dall'art. 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve "garantire, ed essere in grado di dimostrare" la conformità del trattamento rispetto alla normativa vigente.

Il puntuale rispetto di tale obbligo di "rendicontazione" grava inevitabilmente la Scuola – nel caso dei trattamenti basati sul consenso – di oneri documentali, procedurali e di conservazione a causa della necessità di dover correttamente:

1. elaborare la formula ad hoc da sottoporre ai genitori, osservando i principi che presidiano la validità del consenso (adeguata informazione, anche in ordine alla revocabilità; forma "comprensibile e facilmente accessibile"; linguaggio semplice e chiaro; "granularità"; "chiara distinguibilità" da altre materie; ecc.);
2. gestire la fase della raccolta delle loro manifestazioni di volontà (verificandone in qualche modo la autenticità);
3. conservarle per il futuro, nell'evenienza di contestazioni;
4. procedere alla tempestiva cancellazione dei dati trattati qualora un genitore revochi il consenso in precedenza rilasciato (art. 17, par. 1, lett. b) del GDPR).

Laddove tali oneri vengano ritenuti accettabili (nell'interesse della Scuola), prima di procedere alla eventuale pubblicazione delle immagini di minori resta ancora da valutare se – stabilito l'interesse superiore del fanciullo quale considerazione preminente (come prescrive la relativa Convenzione di New York del 1989) – i potenziali rischi che ne derivano risultano comunque giustificati. (ndr, deep fake, machine learning, profilazione "selvaggia", ecc.)

Alla luce di quanto sopra esposto, secondo il nostro parere, la diffusione di immagini contenute nelle piattaforme DDI/DAD appare non conforme a quanto stabilito dal Garante. Si specifica che la raccolta e diffusione audio/video/foto potrà essere invece ammessa (con la sola opzione dell'utilizzo del consenso o meno) secondo il prospetto e le modalità sopra indicate.